

# Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017 e provvedimenti di fine 2017

- 1) La proroga con modifiche di Super e Iperammortamento
- 2) Il concetto di operazione simulata e operazione abusiva del diritto: il nuovo art. 20 TUR
- 3) Considerazioni in merito alla fiscalità immobiliare alla luce delle novità del D.L. 50/17 e nuovo art. 20 Tur
- 4) Proroga rivalutazioni terreni e partecipazioni, la casistica del valore diminuito rispetto all'ultima rivalutazione
- 5) Il nuovo regime dei dividendi e dei capitali gain: il D.M. 26.5.17 e le novità della L. 205/17
- 6) Le operazioni di fine anno per soggetti di piccole dimensioni : le criticità per gestione rimanenze e operazioni a cavallo 2017/2018
- 7) Le nuove SSD lucrative : agevolazioni tributarie possibili

# Le novità nel super/iperammortamento

**Proroga con modifiche del superammortamento**


**Beni strumentali nuovi acquisiti tra i gennaio 2018 e 31.12.2018**

**Esclusi tutti i veicoli di cui all'art. 164 comma 1 del Tuir, quindi tutte le autovetture, autocaravan anche se strumentali all'esercizio della attività propria**

**Ma compresi autocarri in quanto non citati dall'art. 164 del Tuir**

**Esclusi i beni che sono acquisiti nel 2018 ma con ordine e acconto eseguiti entro 2017, quindi anche autovetture strumentali all'esercizio attività propria e maggiorazione 40%**

# Le novità nel super/iperammortamento



# Le novità nel super/iperammortamento

**Proroga con modifiche dell'iperammortamento**

**Beni strumentali nuovi Industria 4.0 acquistati tra i gennaio 2018 e 31.12.2018 ( anche 31.12.2019 ma con acconto pagato e ordine accettato entro 2018)**

**Confermata maggiorazione al 150%**

**Ambito oggettivo uguale a quello della norma originaria ( art. 1 comma 9 L. 232/16) , quindi quale è il senso della possibilità di acquistare entro 30.9.2018 con ordine accettato e acconto pagato entro 2017 ?**

**Confermato bonus 40% per acquisto beni strumentali immateriali , eseguito nel 2018 da parte di coloro che sempre nel 2018 beneficiano del bonus iperammortamento sui beni strumentali materiali**

# Le novità nel super/iperammortamento


Per tutti coloro che fruiscono dell'iperammortamento su beni materiali, sia per acquisti 2017 sia 2018 ( anche 2019)



Nel corso del periodo di fruizione del bonus viene ceduto il bene che lo ha generato



Se nello stesso periodo d'imposta del realizzo viene acquistato un nuovo bene che abbia le caratteristiche di Industria 4.0 ( con consueta attestazione che certifica anche interconnessione):



Confermato bonus originario per le quote residue se nuovo investimento ha costo uguale o superiore a quello vecchio, se inferiore, il bonus è limitato al nuovo costo

# ESEMPIO

Bene originario costo € 100.000 quota ammortamento 20% = 20.000, variazione diminutiva = 30.000. Bene ceduto al 1 luglio 2019



<b>Nuovo acquisto € 150.000</b>	<b>Variazione diminutiva 2019 = 30.000</b>
<b>Nuovo acquisto € 70.000</b>	<b>Variazione diminutiva 2019 = 15.000 ( relativa al bene ceduto pro rata temporis) e 10.500 ( ammortamento = 14.000 x 150% = 21.000/2) quindi variazione 2019 = 25.500</b>

# Ma se il bene è ceduto in un periodo d'imposta in cui è ancora vigente il bonus per acquisizione ?

Bene originario costo € 100.000 quota ammortamento 20% = 20.000, variazione diminutiva = 30.000. **Bene ceduto al 1 luglio 2018**

<b>Nuovo acquisto € 150.000</b>	<b>Variazione diminutiva 2018 = 15.000 ( relativa al bene ceduto pro rata temporis) e 22.500 ( ammortamento = <math>30.000 \times 150\% = 45.000/2</math>) quindi variazione 2018 = 37.500</b>
<b>Nuovo acquisto € 70.000</b>	<b>Variazione diminutiva 2018 = 15.000 ( relativa al bene ceduto pro rata temporis) e 10.500 ( ammortamento = <math>14.000 \times 150\% = 21.000/2</math>) quindi variazione 2018 = 25.500</b>

**Momento di effettuazione dell'investimento: circ. 4/17, par. 5.3 non si applica derivazione rafforzata**


Bene € 100.000, quota ammortamento 20% consegnato il 20 dicembre 2017 e collaudo positivo 10 gennaio 2018: ai fini agevolazione diviene un acquisto eseguito nel 2018

<b>Soggetto macro impresa</b>	<b>Ammortamento in bilancio 2017 per € 10.000, deducibile, ma nessuna variazione da superammortamento 2017. 2018 quota ammortamento 20% = 20.000 e variazione diminutiva 6.000 ( 30%)</b>
<b>Soggetto micro impresa</b>	<b>Ammortamento deducibile nel 2018 per € 10.000, variazione diminutiva 2018 € 3.000</b>



## Momento di effettuazione dell'investimento: pagamento acconto 20% e accettazione ordine entro 2017

Bene € 100.000, quota ammortamento 20% , pagato acconto 20% entro dicembre 2017 e consegna marzo 2018: ai fini agevolazione diviene un acquisto eseguito nel 2017, ma con inizio del beneficio 2018




<b>Soggetto macro/micro impresa</b>	<b>Ammortamento in bilancio 2017 per € 0. 2018 quota ammortamento 20% /2 = 10.000 e variazione diminutiva 4.000 ( meta aliquota ma commisurata al 40% di agevolazione)</b>

# Risoluzione 132 del 24.10.2017 ordine e acconto per acquisto con super/iper ammortamento

**PER OTTENERE BONUS PER ACQUISTO 2018 ( 30 GIUGNO PER SUPER E 30 SETTEMBRE PER IPER) È NECESSARIO:**

- 1) ORDINE ACCETTATO ENTRO 2017 ( FIRMA CONTRATTO PER LEASING)**
- 2) ACCONTO ALMENO DEL 20% ENTRO 2017 ( MAXICANONE VERSATO ALMENO PARI AL 20% QUOTA CAPITALE)**



**SE DOPO IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO L'ACQUIRENTE DECIDE DI TRAMUTARE L'ACQUISTO IN LEASING, IL BONUS SPETTA A CONDIZIONE CHE :**


- 1) VENGA STABILITO IL VERSAMENTO DI UN MAXICANONE ALMENO PARI ALLA SOMMA PAGATA COME ACCONTO ( E RESTITUITA DAL FORNITORE)**
- 2) SIA CITATO NEL CONTRATTO DI LEASING IL RIFERIMENTO ALL'ORDINE**



**CIRC. 4/17 : ATTENZIONE IL LEASE BACK NON È CONSIDERATO CESSIONE**

## Risoluzione 145 del 24.11.2017 beni inferiori a 516 euro

**SE VIENE IMPUTATO L'INTERO  
COSTO NEL CONTO ECONOMICO  
LA DEDUZIONE AVVIENE IN  
UNICA SOLUZIONE ( MA LA  
RISOLUZIONE PARLA SEMPRE DI  
BENI STRUMENTALI, QUINDI  
SEMBRA NECESSARIO  
L'INSERIMENTO NELL'ATTIVO  
IMMOBILIZZATO E NEL LIBRO  
CESPITI)**




**SE VIENE ATTIVATO IL  
PROCESSO DI  
AMMORTAMENTO , LA  
DEDUZIONE AVVIENE IN PIÙ  
ANNUALITÀ SEGUENDO IL  
LASSO TEMPORALE DEL  
PERIODO DI AMORTAMENT  
CALCOLATO CON I  
COEFFICIENTI DEL D.M.  
31.12.1988**

# Risoluzione 152 del 15/12/17 beni e opere murarie accessorie, tempi della perizia

**1) LE OPERE MURARIE CHE NON COSTITUISCONO AUTONOMA COSTRUZIONE INCREMENTANO IL BENE OGGETTO DELLA AGEVOLAZIONE**

**2) ATTREZZATURE QUALI DOTAZIONE DI SUPPORTO, INCREMENTA IL COSTO NEL LIMITE DEL 5% ( PER ECCEDENZIA OCCORRE DIMOSTRARE L'EFFETTIVA INDISPENSABILITÀ)**



**1) PERIZIA VA RESA ENTRO PERIODO D'IMPOSTA NEL QUALE SCATTA AGEVOLAZIONE, MA PUÒ ESSERE ASSEVERATA ANCHE A GENNAIO SE CONSEGNATA VIA PEC ENTRO DICEMBRE 2017**

**2) CONTENUTO PERIZIA:**

- a) APPARTENENZA BENE INDUSTRIA 4.0
- b) VERIFICA CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE SIANO RISPONDENTI
- c) REQUISITO INTERCONNESSIONE RINVIO ALL'ANALISI TECNICA REDATTA DALL' ASSEVERATORE E CONSEGNATA AL CLIENTE

# Bonus super/iperammortamento e operazioni straordinarie

Fusione, è operazione di successione universale, subentro fiscale ex art. 172, comma 4 Tuir



- 1) Retrodatazione: bonus interamente trasferito per quota annuale variazione diminutiva all'avente causa
- 2) No retrodatazione: Bonus fruito pro rata temporis nel periodo d'imposta di fusione tra dante causa e avente causa

Scissione è operazione di successione universale e subentro fiscale ex art. 173, comma 4 Tuir



- 1) Tesi: il bonus è una posizione soggettiva connessa, quindi va trasferito alla beneficiaria che acquisisce il bene, con effetti diversi a seconda del fatto che sia stata scelta retrodatazione ( scissione totale) o meno ( scissione parziale)

# Bonus super/iperammortamento e operazioni straordinarie

Cessione di azienda, è operazione realizzativa non neutrale



- 1) Nonostante la circ. 90/01 abbia affermato che la cessione di azienda era irrilevante ai fini della revoca della Tremonti Bis, nella attuale operazione va inquadrata come una vendita
- 2) Variazione diminutiva pro rata temporis nell'anno di cessione

Conferimento di azienda è operazione di vendita non monetizzata ma neutrale fiscalmente



- 1) Tesi: il bonus viene trasferito alla conferitaria pro rata temporis nell'anno del conferimento
- 2) Se è stata eseguita rivalutazione con imposta sostitutiva la conferitaria dovrebbe mantenere il calcolo originario della agevolazione

# Bonus super/iperammortamento e operazioni straordinarie

Affitto di azienda

```
graph TD; A[Affitto di azienda] --> B[1) Circ. 23/E/16 afferma che se l'azienda è condotta in affitto l'agevolazione spetta a chi deduce gli ammortamenti]; B --> C[1) Ma se il bene è stato acquistato prima dell'affitto di azienda l'agevolazione viene trasferita insieme al diritto ad dedurre gli ammortamenti?];
```

1) Circ. 23/E/16 afferma che se l'azienda è condotta in affitto l'agevolazione spetta a chi deduce gli ammortamenti

1) Ma se il bene è stato acquistato prima dell'affitto di azienda l'agevolazione viene trasferita insieme al diritto ad dedurre gli ammortamenti ?

# Modifica art. 20 TU Registro: l'imposta va applicata alla natura intrinseca dell'atto

Rel Tec. : La disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al **singolo atto presentato** per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri **negozi giuridici "collegati" con quello da registrare**. Non potrà, ad esempio, essere assimilata ad **una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote**



Ed inoltre trova soluzione il problema della riqualificazione del conferimento di azienda con successiva cessione di quote in cessione di azienda ( da ultimo Cass. N. 11874/17)



Decorrenza novita art. 20 ? Il precedente : art. 5. comma 2 D.Lgs 147/15 impossibilit  di utilizzare il valore definito ai fini imposta di registro nel comparto delle dirette per cessione di immobili e di aziende



- Relazione Tecnica afferma carattere interpretativo della norma, quindi effetto possibile sul contenzioso in corso
  - Entrata in vigore : periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto ( 2015).
  - Effetto retroattivo **Cass. 3590/17**: *Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la norma   da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l'intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative.*
- 
- Ma la modifica dell'art. 20 del TUR cambia il testo della norma, quindi difficile sostenere effetto retroattivo.

# La casistica in materia di riqualificazione dell'atto

1

**Conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni**

2

**Cessione della totalità delle partecipazioni**

3

**Atto di versamento in conto capitale sottoposto a registrazione in cui è prevista la restituzione delle somme entro un anno dal versamento**

4

**Cessione di capannone poi demolito, riqualificato in cessione area edificabile**

## Cessione immobile poi demolito : riqualificazione in area ?

**Ris 395/08: riqualificazione vale  
per ogni comparto impositivo**

**Cassazione sent. 4361/17  
15920/17 : riqualificazione  
possibile per imposta di registro**

**Cass. 7853/2016 :  
riqualificazione non possibile  
per IIDD ( Cfr Cass. 4150/14 e  
15629/14)**

**Ma oggi l'equivalenza delle aliquote tra cessione area e  
cessione immobile rende meno probabile  
l'accertamento ai fini imposta di registro**

# La cessione dell'area edificabile ricevuta in donazione > il contrasto giurisprudenziale

- **Cass. N. 12.316 del 17.05.17** NON APPLICABILE ART. 37 COMMA 3 dpr 600/73 se corrispettivo è percepito da donatario
- **Cass. N. 18487 del 26.7.17** . APPLICABILE ART. 37 COMMA 3 dpr 600/73 anche se corrispettivo è percepito da donatario
- Quindi ???



- **Cass. N. 29182, 29189, 29190 del 2017 :**
- **Se la donazione è reale la successiva cessione non può essere contestata tramite art. 37, comma 3 DPR 600/3**

## **Redditi da sub locazione: aspetti fiscali**

**Immobile di proprietà locato ad un soggetto che lo sub loca ad un terzo**



**Art. 67, lett. h) Tuir  
Applicabile sia agli  
immobili commerciali che a  
quelli abitativi**



**Quindi reddito diverso per  
sublocazione o concessioni in  
usufrutto , ovviamente a  
condizione che non si rientri nel  
reddito d'impresa**

# Redditi da locazione: casi particolari

## Immobile concesso in comodato d'uso

### Aspetti civilistici



- È considerato atto di straordinaria amministrazione se ha per oggetto immobili ( dipende quindi dal valore della cosa concessa)
- Non è opponibile ai terzi acquirente della cosa data in comodato (Cass. 11424/1992 e 5454/1991)
- Durata libera , ma se assente esso è a titolo precario, quindi istantaneamente risolvibile
- Forma libera anche se di durata ultranovennale

### Aspetti fiscali




- **Ris. 381/08** : il reddito deve essere sempre dichiarato ex art. 26 Tuir da colui che detiene diritti reali di proprietà o di godimento sull'immobile.
- Il comodato è un contratto ad effetti "obbligatori" e non «reali» quindi non si trasferisce al comodatario l'obbligazione tributaria
- Se il comodatario sub loca il reddito va attribuito al comodante , non emergendo alcun reddito diverso in capo al comodatario

# PREVISIONI IN CONTRASTO CON PRASSI

3. LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 2 SI APPLICANO ANCHE AI CORRISPETTIVI LORDI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI :

1) SUBLOCAZIONE

2) E DAI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO CONCLUSI DAL COMODATARIO AVENTI AD OGGETTO IL GODIMENTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DI TERZI, STIPULATI ALLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1.



## **Redditi da locazione: casi particolari, il contratto sottoscritto da un solo comproprietario**

**Immobile di proprietà di vari soggetti e contratto stipulato da un solo soggetto**



**Comportamento legittimo secondo Trib Cremona sent. 14.2.2013 e Cass. sent. SS.UU n. 11135/2012**



**Cass. : La stipula del contratto di locazione rientra tra i poteri di gestione del bene in comproprietà, poteri esercitabili anche da UN SOLO COMPROPIETARIO. Altro comproprietario o ratifica operato del locatore ( ed allora ha diritto di credito per sua quota) o non ratifica e non ha diritto di credito**



**Trib Cremona: La locazione infranovennale di immobile non rientra tra gli atti di gestione straordinaria quindi è diritto disponibile da un solo coniuge. Non possibile azione di annullamento ex art. 184 C.C.**



## Contratto sottoscritto da un solo comproprietario

Immobile della comunione legale art. 177 C.C. e locazione stipulata da un solo coniuge

Immobile in comproprietà e locazione sottoscritta da un solo comproprietario



Cassazione sent. 3085/16 il reddito è comunque imputato al 50% tra i coniugi poichè l'art. 4 del Tuir non prevede deroghe

Tesi 1) art. 26 , c. 1 Tuir , quando dice «..indipendentemente dalla percezione..» intende dire che il reddito è cmq imputato in base alla quota di possesso, quindi anche il comproprietario non sottoscrittore lo deve dichiarare pro quota ( Circ. 20/2012, risposta 6)

**Circ. 24/17 reddito dichiarato da tutti i comproprietari ma solo il firmatario scomputa la ritenuta**



Tesi 2) art. 26 , c. 1 Tuir , quando dice «..indipendentemente dalla percezione..» intende dire che solo i redditi da detenzione vanno imputati in base alla quota di possesso, quindi anche il comproprietario non sottoscrittore non lo deve dichiarare ( Cass. 3085/16)

# ABUSO DEL DIRITTO RIS 97 2017

**SCISSIONE PARZIALE CON COSTITUZIONE DI BENEFICIARIA IMMOBILIARE AL FINE DI CEDERE LE QUOTE DELLA SCISSA, COME ALTERNATIVA ALLA CESSIONE DI AZIENDA**



- a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";
- b) l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
- c) l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".


**Se anche un solo elemento è assente operazione non abusiva e se sono presenti i tre elementi non è abusiva se vi sono motivazioni extrafiscali non marginali**



- 1) Si tratta di una scelta avente pari dignità con la cessione diretta
- 2) Esiste già la medesima possibilità con il conferimento di azienda
- 3) Resta impregiudicata la possibilità ai fini imposta di registro di riqualificare l'atto come cessione di azienda ( ma ora bloccata dal nuovo art. 20)

# ABUSO DEL DIRITTO RIS 98 2017

**SOCIETÀ IMMOBILIARE:**  
**SCISSIONE ESEGUITA ALLA**  
**SCOPO DI DIVIDERE**  
**COMPENDIO IMMOBILIARE**  
**CON OPERAZIONE**  
**ASIMMETRICA, LA SCISSA**  
**ASSEGNA IMMOBILI E SI**  
**LIQUIDA, LA BENEFICIARIA**  
**CONTINUA ATTIVITÀ**  
**GESTIONE IMMOBILIARE**



- 1) In sé l'operazione non è abusiva
- 2) E' necessario affinché non vi sia abuso che l'operazione si riqualefichi come riorganizzazione aziendale e non mera alternativa alla cessione del bene di primo grado
- 3) Ma non è anche questa una alternativa avente pari dignità e per ciò stesso optabile dal contribuente ????



**ATTENZIONE ALLA**  
**CESSIONE DI QUOTE**  
**PER TRASFERIRE**  
**IMMOBILI:**  
**VIOLAZIONE**  
**PENALMENTE**  
**RILEVANTE**  
**LADDOVE**  
**BENEFICIANDO**  
**DELLA PEX SI**  
**SOTTRAE A**  
**TASSAZIONE IL 95%**  
**DELL'IMPONIBILE**  
**(CASS. SENT. 38016**  
**DEL 31.7.17,**  
**CONTRO CT**  
**REGIONALE ROMA,**  
**N. 23334 DEL**  
**31.10.2017)**

# DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE n. 147/15 e LEGGE DI BILANCIO 2018

- ART. 4 : INTERESSI PASSIVI : decorrenza = periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore decreto , quindi **2016**
- A) Incremento del Rol per dividendi derivanti da controllate estere



Rol attuale = A – B + C 15 ( limitatamente alle controllate estere)

### Osservazioni:

- 1) controllate di cui all'art. 2359, punto 1 > solo controllo di diritto per voti esercitabili in assemblea
- 2) Escluse le collegate estere
- 3) Discrasia rispetto all'acquisto di controllate nazionali

**MODIFICA LEGGE 205/2017. C. 994 CHE ANNULLA L'INSERIMENTO DEI DIVIDENDI ESTERI DAL 2017**

# PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

1

**PAGAMENTO ENTRO 30 GIUGNO 2018**

2

**INTEGRALE O PRIMA RATA (SU TRE)**

3

**Bene detenuto al 1.1.2018 e data riferimento perizia**

4

**ALIQUOTE:  
8% PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE  
8% PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI**

# Valore terreno diminuito: opzioni , circ. 20/16

- Il contribuente ha operato, in anni precedenti, la rivalutazione di un terreno per un valore pari ad euro 220.000 e versato l'imposta sostitutiva di euro 8.800, applicando l'aliquota all'epoca prevista pari al 4% del valore. Nel 2018, effettua una nuova rivalutazione del medesimo terreno per un valore diminuito ad euro 100.000 cui consegue un'imposta sostitutiva da versare di euro 8.000, calcolata applicando l'aliquota dell'8% attualmente vigente. In tale caso, il contribuente può decidere, alternativamente se:
  - 
  - - compensare l'imposta dovuta di 8.000 per effetto della nuova rideterminazione con quella versata per la precedente rivalutazione di euro 8.800. In tale ipotesi, l'imposta dovuta è nulla in quanto la stessa è interamente compensata da quella precedentemente versata; in ogni caso, l'eccedenza d'imposta versata pari ad 800 euro non dà diritto a rimborso;
  - - versare l'intera imposta sostitutiva di euro 8.000 dovuta per la nuova rivalutazione e chiedere il rimborso - entro questo stesso limite - dell'imposta precedentemente versata.

Casi particolari : 1) Il decesso del contribuente che ha rivalutato il terreno  
2) il trasferimento della partecipazione per atto gratuito

- 1) La rivalutazione mantiene efficacia: se il de cuius avesse versato solo una rata essa non può essere restituita, ma l'erede può evitare di versare la rate successive ( Cass. 939 e 385 del 2016 e CTP Rimini 328/01/17

- 2) Partecipazione è trasferita per **successione** al valore dichiarato ai fini imposta succ e don. ( **irrilevanza rivalutazione**) e per **donazione** al valore riconosciuto in capo al donante ( **rilevanza della rivalutazione**) . Tuttavia se il donatario intendesse eseguire una nuova rivalutazione non potrebbe scomputare la imposta sostitutiva versata dal donante ( ris. 91/E/14)

# D.M. 26.05.17 Imponibilità dei dividendi e del capital gain

- Per utili derivanti da partecipazioni qualificate o detenute a titolo di impresa da soggetto Irpef ( anche società di persone) , formati nell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 , la percentuale di imponibilità aumenta da 49,72% a 58,14%

Restano ferme le vecchie percentuali per distribuzioni di utili formati con riserve ante 2008 ( 40%) e ante 2017 ( 49,72%)

Resta ferma la presunzione di priorità nella distribuzione di riserve precedenti ( prima quelle ante 2008, poi quelle ante 2017)

Resta ferma la presunzione rovesciata in caso di utilizzo riserve a copertura perdite



# D.M. 26.05.2017 Imponibilità dei dividendi e del capital gain

- Per capital gain incremento di aliquota di imponibilità per cessioni di quote operate da persona fisica con partecipazione qualificata che passa al 58,14%
- In caso di cessione con pex da parte di impresa individuale Irpef, soglia di esenzione scende al 41,86% (complemento del 58,14%)
- Nuove regole applicabili a cessioni eseguite dall'1.1.2018, in caso di percezione dilazionata del corrispettivo resta ferma la vecchia aliquota se la cessione è eseguita entro 2017
- Art. 2 : le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di cui art. 5 Tuir e **Rel Gov. interpreta nel senso che non si applicano alle cessioni di quote in società di persone (soggetti di cui art. 5 Tuir)**

# LEGGE 205/17, ART. 1 COMMA 999 e sgg.

RIMANE INALTERATA LA DISTINZIONE TRA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE NELL'ART. 67 DEL TUIR, MA VIENE MODIFICATO L'ART. 68 SULLA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA


- **Prevista ritenuta di imposta del 26% per dividendi qualificati spettanti a persona fisica ( e se non è persona fisica ? Es. società semplice ? )**
- Possibile somma algebrica in caso di plusvalenze e minusvalenze per entrambe le tipologie che diventano una unica massa
- Decorrenza: dividendi percepiti dal 2018 e plusvalenze realizzate dal 2019
- Regime transitorio per partecipazioni qualificate: delibere di distribuzione assunte tra 1.1.2018 e 31.12.2022 per utili prodotti fino ad esercizio 2017 > si applicano vecchie regole D.M. 26.5.2017 quindi imponibile al :
- **40% utili maturati fino al 2007**
- **49,72% utili maturati dal 2008 al 2016**
- **58,14% utili maturati nel 2017**

E le delibere di distribuzione 2017 con percezione dividendi 2018 > nuove regole senza regime transitorio

????

# Dividendi esteri incassati da residente

- 1) Persona fisica – partecipazione non qualificata > ritenuta d'imposta 26% su netto frontiera > ritenute estere ultra convenzione rimborsabili previa richiesta autorità estera ( rimborso imponibile)
- 2) Persona fisica – partecipazione qualificata REGIME APPLICABILE FINO AL 31.12.2017 ( DAL 2018 DIVENTA UGUALE AL PUNTO 1) > ritenuta d'imposta 26% su 49,72% netto frontiera > utile va dichiarato al lordo delle ritenute estere



Ritenute estere entro convenzione scomputabili ex art. 165 Tuir

Ritenute estere ultra convenzione rimborsabili su richiesta e non tax

# Dividendi incassati per CFC

- Art. 167 del Tuir : in caso di dividendi incassati da soggetti ubicati in Paesi Black list da parte di partecipante residente che esercita controllo



- Reddito della societa' partecipata e' imputato per trasparenza e i dividendi non sono tassabili fino a concorrenza degli utili gia' imputati per trasparenza

# Black list , art. 167, comma 4 Tuir

- Dal 2016 : non esiste elenco ma solo il riferimento alla tassazione il cui livello nominale sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia



- Stesso riferimento nell'art. 47, comma 4 per dividendi persona fisica non CFC, quindi i dividendi esteri provenienti da società black list **subiscono ritenuta del 26% a titolo di acconto, per distribuzioni eseguite dall'1.1.2018 sia per partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate**

# Black list , quadro RW

- Ai fini della applicazione del raddoppio delle sanzioni dal 3 al 6% e dal 15 al 30% i paesi black list sono quelli di cui al Decreto 4.5.1999



- Altra cosa è l'elenco dei Paesi collaborativi per approccio Look Through che sono stati rivisti con decreto del 9.8.2016

# Dividendi incassati per CFC

- Disciplina CFC applicabile anche a controllate in paesi white list se partecipata :



- 1) e' ubicata in paese la cui tassazione effettiva e' inferiore di piu' della meta di quello italiano
- 2) Ha conseguito proventi per piu' del 50% derivanti da passive income

# Gli adempimenti a cavallo dell'anno e le criticità del 2018



# NUOVE ATTIVITÀ 2018

**REGIMI DISPONIBILI**



**FORFETTARIO**

**REGIME PER CASSA**

**REGIME ORDINARIO**

# NUOVE ATTIVITÀ 2018

## REGIMI FORFETTARIO VS. REGIME PER CASSA

### REGIME PER CASSA

Attività esercitata e luogo di esercizio in caso di più attività indicare l'attività prevalente

CODICE ATTIVITÀ		DESCRIZIONE ATTIVITÀ	
VOLUME D'AFFARI PRESUNTO		ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS	

### REGIME FORFETTARIO <CODICE 2>

Regimi fiscali agevolati

Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)	
--	--

# NUOVE ATTIVITÀ

## ADOZIONE REGIME PER CASSA

**2018 → DIMENTICANZA  
ESISTENZA FORFETTARIO**

**INDICAZIONE NEL CAMPO VOLUME  
D'AFFARI PRESUNTO 10.000 EURO  
+  
FATTURAZIONE CON IVA**


**COMPORTAMENTO CONCLUDENTE +  
COMUNICAZIONE OPZIONE**

**2017 → ERRATA PREVISIONE  
VOLUME D'AFFARI**

**INDICAZIONE NEL CAMPO VOLUME  
D'AFFARI PRESUNTO 100.000 EURO  
+  
FATTURAZIONE CON IVA**

**RICAVI 2017 = 10.000 EURO  
2018 → FORFETTARIO**

# CESSAZIONE P.IVA



# RIMANENZE FINALI 2017

**REGIME PER CASSA 2017 → REGIME ORDINARIO 2018**

**RIMANENZE PAGATE 2017**

**1.1.2018  
RIMANENZE INIZIALI 2018  
NESSUNA RILEVANZA FISCALE**

**DISALLINEAMENTO  
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE**

**RIMANENZE NON PAGATE 2017**

**1.1.2018  
RIMANENZE INIZIALI 2018  
RILEVANZA FISCALE**

# RIMANENZE FINALI 2017

**REGIME PER CASSA 2017 → REGIME ORDINARIO 2018**



**RIMANENZE PAGATE 2017**

**AL 31.12.2018**

**NESSUNA RILEVANZA O RILEVA COSTO ISCRITTO?**

- **VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000**
- **40.000 PAGATE NEL 2017 E 10.000 PAGATE NEL 2018**
- **AL 1.1.2018: VALORE CONTABILE 50.000 E VALORE FISCALE 10.000**  
**AL 31.12.2018: VALORE FISCALE 10.000 O 50.000?**

# REGIME PER CASSA

## REGIME CONTABILE OPZIONALE



### SPOSTAMENTO COSTI DAL 2017 AL 2018

*«Con riferimento ai costi sostenuti - nel presupposto che ai fini IVA il contribuente, per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa, ha facoltà di registrare la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'art. 19 del DPR n. 633 del 1972 - gli stessi si considereranno pagati al momento della registrazione del documento contabile (anche dopo due anni dall'operazione), non rilevando il momento in cui si verifica l'effettivo esborso finanziario» (CIRCOLARE 11/E/2017)*

# DEDUZIONE/REGISTRAZIONE IVA

**SFASAMENTO TEMPORALE TERMINE ULTIMO**

**DETRAZIONE**  
DICHIARAZIONE ANNO  
ESIGIBILITÀ

**REGISTRAZIONE**  
DICHIARAZIONE ANNO  
RICEVIMENTO FATTURA

- ACQUISTO EFFETTUATO IN DATA 30.11.2017
  - FATTURA RICEVUTA IN DATA 10.12.2017
- DETRAZIONE → 2017  
REGISTRAZIONE → 30.4.2018  
DEDUZIONE COSTO → 2018



# SSD LUCRATIVE

**LEGGE DI BILANCIO 2018**



**ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE POSSONO ESSERE ESERCITATE IN  
FORMA SOCIETARIA  
CON SCOPO DI LUCRO**

# SSDL

**STATUTO**



**DENOMINAZIONE "SSDL"**

**OGGETTO SOCIALE → SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE**

**DIVIETO AMMINISTRATORI ALTRE SSDL**

**OBBLIGO "DIRETTORE TECNICO"**

# SSDL

**RIDUZIONE 50 % IRES**



**RICONOSCIMENTO CONI**



**RISPETTO DISCIPLINA  
AIUTI *DE MINIMIS***

# SSD LUCRATIVE

**ALIQUOTA IVA 10%**



**SERVIZI DI CARATTERE SPORTIVO  
RESI NEI CONFRONTI DI CHI PRATICA L'ATTIVITÀ SPORTIVA  
IN IMPIANTI GESTITI DALLA SOCIETÀ**

# COMPENSI AI COLLABORATORI

**ASD - SSD**

**SSDL**

**REDDITI DIVERSI  
EX ART. 67 TUIR**

**REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO  
DIPENDENTE (ART. 50 TUIR)**

**NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO  
COMPENSI FINO A 10.000 €**

**- VECCHIO LIMITE: 7.500 € -**

**FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO  
SPETTACOLO**

**CONTRIBUZIONE INPS 50% COLLABORATORE PER I  
PRIMI 5 ANNI**